

Bologna, 9 giugno 2020

Alla cortese attenzione di:

- Sindaci
- Responsabili Servizio Ambiente
- Responsabili Servizio Tributi

Oggetto: indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020
“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19” ed informazioni in merito al Documento in Consultazione n. 189 del 26 maggio 2020

1. Premessa

La presente nota, di carattere meramente operativo, intende fornire indicazioni in applicazione dell'attuale quadro normativo e regolatorio; si condivide con i destinatari la consapevolezza che l'applicazione delle attuali norme, peraltro ancora in possibile evoluzione, e delle presenti indicazioni, non risolvono le criticità più volte segnalate da ANCI Emilia-Romagna (mancanza di risorse nei bilanci comunali per dare copertura alle riduzioni necessarie; inadeguatezza dello schema di riduzioni obbligatorie prospettato con complicazioni attuative rilevanti; inapplicabilità delle riduzioni finanziate attraverso rincari a carico di altri utenti o recuperate nelle successive annualità), ma si è tenuta presente anche la necessità di attrezzarsi al meglio e tempestivamente, ove non arrivassero nuovi auspicati provvedimenti.

2. Contesto

In apertura si sottopongono ai Comuni quelle che sono attualmente le due scadenze che, a normativa vigente alla data dell'8 giugno 2020, si applicano alle procedure di approvazione tariffe e approvazione dei Piani Economico Finanziari del Servizio Gestione Rifiuti Urbani e assimilati:

- 31 luglio 2020, allineamento del termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote della tari con il termine di approvazione del bilancio 2020 (art.138 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 - Decreto Rilancio). Per i Comuni che non avessero optato per il comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (Decreto Cura Italia) e cioè approvazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno



2019 anche per l'anno 2020, entro il 31 luglio deve essere determinato e approvato il piano economico finanziario 2020 secondo la disciplina vigente di ARERA da cui discendono le relative tariffe;

- 31 dicembre 2020 termine ultimo entro il quale deve essere determinato e approvato il piano economico finanziario 2020 secondo la disciplina vigente di ARERA per i Comuni che abbiano optato per il comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (decreto Cura Italia) convertito in legge 24 aprile 2020 n.27.

Come noto, con la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, ARERA (nel seguito anche "l'Autorità") ha fornito indicazioni per l'introduzione di riduzioni della Tari e tariffa corrispettiva per tener conto delle conseguenze derivanti dalla pandemia da COVID-19, che si aggiungono alle facoltà attribuite ai Comuni in materia di riduzioni ed esenzioni (art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013).

Per quanto riguarda l'individuazione degli strumenti per la copertura degli oneri connessi a tali riduzioni, l'Autorità ha altresì rinviato a successivi provvedimenti, da declinare in considerazione di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF.

Va anche premesso che l'attuazione della deliberazione n. 158 del 2020 non può prescindere dalla normativa emergenziale che si è occupata della Tari e a tal proposito si rammenta in particolare l'art. 107, comma 5¹, del d.l. n. 18 del 2020 (cd. d.l. "Cura Italia"), convertito in legge 24 aprile 2020 n.27.

A completamento del quadro che si sta delineando in materia, in data 26 maggio l'Autorità ha pubblicato il **Documento per la consultazione n. 189/2020** "*Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (nel seguito DCO 189/2020), in cui si profilano gli sviluppi di modifica del Metodo Tariffario Rifiuti che tengano conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il DCO 189/2020 appare come una prima chiave di lettura per l'attuazione della deliberazione n. 158 per quanto concerne la copertura dei costi e degli oneri connessi all'applicazione della deliberazione stessa. Nel documento, rispetto a cui i portatori di interesse e qualsiasi soggetto istituzionale possono presentare osservazioni entro il 10 giugno, vengono delineate diverse soluzioni ai problemi di applicazione della disciplina delle misure di tutela introdotte con la deliberazione 158 - soprattutto relativamente alla

¹ art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020: «I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021».

copertura economica delle agevolazioni e riduzioni - soluzioni che rimangono potenziali in attesa dell'approvazione delle modifiche al MTR, che è prevista entro la fine del mese di giugno, come indicato dal DCO 189/2020.

Alla luce di tale premesse, in attesa degli sviluppi prefigurati dal DCO in parola o di futuri provvedimenti legislativi, si porta evidenza alle amministrazioni comunali di quanto sia ad oggi previsto dalla disciplina sulle agevolazioni e riduzioni da praticare sulla tariffa rifiuti 2020, specificando che, allo stato attuale, non vi è certezza sul fatto che le somme utilizzate dai Comuni per finanziare le riduzioni obbligatorie e facoltative possano essere oggetto di specifica compensazione da parte dello Stato o da parte di ARERA, e come vengano invece profilandosi **possibilità**, prefigurate nel citato DCO 189/2020, di prossimi meccanismi di recupero delle maggiori spese e delle minori entrate, attese a causa dell'emergenza, che troveranno copertura economica e finanziaria all'interno dei PEF rifiuti degli anni dal 2020 in poi. Ad ulteriore conferma della situazione di provvisorietà del contesto si dà inoltre conto della recente seduta di confronto avvenuta in data 29 maggio u.s. tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e i rappresentanti delle Amministrazioni locali, che hanno evidenziato come i fondi specifici complessivamente stanziati dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34 cogliessero in maniera solo parziale l'intensità della crisi che stanno attraversando i Comuni nel merito delle proprie entrate, e che, tra i vari interventi da proporre nell'iter di conversione del decreto legge, hanno richiesto uno specifico e mirato intervento sulla TARI.

Nel seguito, in relazione alle diverse tipologie di riduzioni previste dalla Delibera ARERA 158/2020, vengono proposte le indicazioni operative per i Comuni, alcune di carattere interpretativo, condivise tra ATERSIR ed ANCI-ER al fine di garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità, tenuto conto dell'attuale quadro di riferimento normativo e dei primi orientamenti espressi dall'Autorità nel DCO 189/2020.

3. Riduzioni obbligatorie e facoltative nella Deliberazione 158/2020: ipotesi interpretative e indicazioni per i Comuni

Ai fini della determinazione delle riduzioni applicabili alle **utenze non domestiche**, la Deliberazione 158/2020 suddivide le attività economiche in base a quattro differenti fattispecie:

1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria.

Per le prime tre tipologie, come meglio descritto nel seguito, sono previste riduzioni obbligatorie, per la quarta tipologia sono previste riduzioni facoltative.

Per le **utenze domestiche**, la deliberazione ARERA anticipa di fatto l'applicazione facoltativa del cd. *bonus* sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 (d.l. n° 124 del 26 ottobre 2019).

4. Riduzioni obbligatorie per le Utenze Non Domestiche

Le riduzioni obbligatorie sono quelle disposte dall'art. 1 della deliberazione ARERA e riguardano esclusivamente le **utenze non domestiche**. Le regole applicabili sono diversificate, come già accennato e come illustrato nel seguito, in relazione a tre diverse categorie di attività:

a) **Riduzioni obbligatorie per le attività sottoposte a sospensione e già riaperte**

Il **punto 1.2** disciplina le riduzioni applicabili alle tipologie di attività di utenze non domestiche - *indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A alla deliberazione n.158* -, che risultino immediatamente riconducibili alle **categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura**, a seguito di provvedimenti governativi o degli enti territoriali.

Per queste, la deliberazione prevede una riduzione dei coefficienti potenziali di produzione Kd direttamente proporzionale ai giorni di chiusura, intervenendo così sulla parte variabile della tariffa. Tale riduzione, si noti, è riferita nella deliberazione ai Kd minimi e massimi di cui alle tabelle 4a e 4b del d.p.r. n. 158 del 1999 e non ai Kd deliberati dal Comune nel 2019.

Tuttavia, occorre considerare che l'art. 1, comma 652, della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 57-bis, del d.l. n. 124 del 2019, dispone che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*.

Alla luce della disposizione citata, si ritiene che la riduzione di cui al punto 1.2 debba essere calcolata con riferimento ai **coefficienti Kd utilizzati dal Comune, nel rispetto della manovrabilità disposta dal comma 652**, per il calcolo delle tariffe di riferimento all'utenza. Diversamente ragionando, infatti, si rischierebbe di azzerare o limitare notevolmente la riduzione riconosciuta dall'Autorità, come nell'ipotesi in cui il Comune abbia già in passato previsto per alcune delle categorie costrette alla chiusura, una riduzione del 50% dei limiti minimi previsti dal d.p.r. n. 158 del 1999.

Ai fini dell'attuazione delle riduzioni di cui al punto 1.2 occorre anche tener conto che intervenendo sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura, si determina in automatico una modifica di tutte le altre categorie di contribuenza, incluse quelle che non hanno subito danni dall'emergenza epidemiologica. Così, operando, inoltre, il costo delle riduzioni, sarebbero posto, in un'ottica perequativa, a carico del "sistema rifiuti".

In ragione dei due effetti citati, il Comune dovrebbe, da un lato approvare le tariffe 2020, e, dall'altro lato, imputare il costo delle riduzioni agli altri contribuenti. Così facendo, verrebbe meno la facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, ovvero la possibilità di approvare per il 2020 le stesse tariffe del 2019.

Al fine di ovviare a tali effetti, si ritiene in via interpretativa ed anche alla luce del recente DCO 189/2020 (cfr. §3.8) che il Comune, anche qualora propenda per avvalersi di tale facoltà, possa legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione dell'Autorità, mediante una riduzione percentuale della quota variabile, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria.

Questa impostazione appare ulteriormente avvalorata dalle indicazioni che si desumono dal DCO 189/2020 di Arera, che al comma 5.9 considera la necessità che la riduzione delle entrate tariffarie determinata dall'applicazione delle misure di tutela urgenti adottate con la deliberazione 158/2020 non comporti il trasferimento di oneri ulteriori alle utenze non interessate da dette misure.

Così operando, tuttavia, è necessario allo stato attuale un intervento finanziario da parte dei Comuni, al fine di dare copertura alla delibera tariffaria. Detto in altri termini, il costo delle riduzioni di cui al presente paragrafo sarebbe così messo a carico del bilancio comunale, sebbene lo scenario profilato dal DCO 189/2020 comprenda la possibilità che tali minori entrate possano trovare copertura in annualità successive al 2020, permettendo in tal modo di modulare nel tempo l'onere posto a carico degli utenti che l'ente non possa coprire con risorse proprie (si ribadisce come tale DCO debba trovare compimento nell'approvazione da parte di ARERA di apposito provvedimento di modifica del MTR, prevista entro fine giugno).

Ovviamente, in ragione delle prerogative comunali riconosciute dalla stessa Autorità, ribadite anche al punto 1.1. – *"ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie"* – è possibile per il Comune ampliare i giorni di riduzioni, ad esempio prevedendo una riduzione della parte variabile pari al 25 per cento, come previsto al successivo punto 1.3, oppure prevedendo **l'esonero anche dalla quota fissa**.

b) **Riduzioni obbligatorie per le attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte**

Il **punto 1.3**, disciplina le riduzioni applicabili alle tipologie di attività di utenze non domestiche - *indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) della deliberazione n. 158* - che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, **ma che alla data di adozione della deliberazione dell'Autorità non erano state ancora oggetto riapertura.**

Per tali attività deve essere riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25%, sempre mediante l'intervento sui coefficienti Kd. Anche per tale tipologia di riduzioni si ritiene valga quanto detto con riferimento al punto 1.2, per cui in caso di conferma delle tariffe 2019 anche per il 2020 si considerano i Kd da utilizzare come riferimento ai fini del calcolo delle riduzioni, rimanendo facoltà del Comune riconoscere riduzioni maggiori rispetto a quelle previste dall'Autorità ed alla copertura dell'onere della riduzione con risorse proprie del bilancio comunale.

Valgono anche in questo caso le valutazioni delineate dal DCO 189/2020 sulle potenziali coperture degli oneri prodotti da tali riduzioni mediante posticipazione sui PEF delle annualità successive, in perfetta analogia a quanto indicato per le riduzioni di cui al comma 1.2 della deliberazione 158/2020.

c) Riduzioni obbligatorie per le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente

Il **punto 1.4** della deliberazione n. 158 del 2020, disciplina il caso delle attività di utenze non domestiche - *indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) della deliberazione* - che **non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura**, ad opera dei provvedimenti governativi o degli enti territoriali. Per questi la deliberazione attribuisce all'Ente territorialmente competente (ATERSIR in Regione Emilia-Romagna) il compito dell'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3.

Sul punto, considerato che per alcune attività la sospensione dipende anche da ordinanze sindacali o prefettizie, la cui mappatura ed elencazione completa non possono giocoforza essere tempestivamente acquisite da ATERSIR, ed in considerazione della necessaria omogeneità di trattamento con le utenze di cui ai punti 1.2 ed 1.3 della deliberazione n. 158 del 2020, si richiede ai Comuni di individuare le eventuali tipologie di attività oggetto di chiusura che non siano immediatamente riconducibili alle attività già beneficiarie delle riduzioni previsti ai punti 1.2 e 1.3 anche applicando principi di ragionevolezza ed equità.

Il **punto 1.5** della deliberazione tratta inoltre il caso delle riduzioni applicabili alle utenze non domestiche nel caso in cui siano in vigore **sistemi di tariffazione puntuale**, o ne sia stata prevista l'introduzione a partire dal 2020. In tale evenienza è disposto che si provveda *“a porre*

pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività”. Anche in tale caso, quindi, **occorre riconoscere una riduzione della parte variabile della tariffa direttamente proporzionale al periodo di chiusura**. Così, ad esempio, se è stata disposta la chiusura per tre mesi, opererà una riduzione della parte variabile pari al 25 per cento.

Sul punto, nonostante nella nostra regione vi siano modalità diversificate di applicazione della tariffa puntuale, occorre evidenziare che tutti i sistemi in uso prevedono che una parte della quota variabile della tariffa sia direttamente collegata ai cosiddetti svuotamenti minimi obbligatori, di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017.

Nonostante il dettato della deliberazione 158/2020 sembri considerare l’opportunità di considerare anche le quote variabili della tariffa relativa agli svuotamenti eccedenti il minimo, considerando che la motivazione della tutela risiede proprio nella minore produzione dei rifiuti (situazione evidentemente non riferibile ai casi di superamento del numero minimo di conferimenti) si ritiene di immediata applicazione quanto previsto dal comma 1.5 in riferimento alla parte variabile della tariffa collegata agli svuotamenti minimi obbligatori.

Così, ad esempio se sono previsti 52 svuotamenti annui, ed il periodo di sospensione è pari a 3 mesi, la tariffa variabile collegata agli svuotamenti minimi sarà ridotta del 3/12 per cento, e conseguente per gli svuotamenti oltre il limite di 39, sarà applicata la tariffa relativa agli svuotamenti eccedenti.

Il **punto 1.6** tratta infine del caso in cui sia applicata la **tariffa monomia**, senza distinzione tra parte fissa e variabile. In tale ipotesi, la deliberazione n. 158 del 2020 dispone che i Comuni, su indicazione dell’ETC, *«procedono a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche»*.

Anche nei casi di applicazione della tariffa monomia, il piano economico finanziario è redatto secondo il metodo normalizzato di cui al d.p.r. n. 158 del 1999, e dal 2020 sulla base della deliberazione ARERA n. 443 del 2019. Pertanto, è nota la suddivisione dei costi, tra fissi e variabili. Assumendo che tale suddivisione rifletta anche la suddivisione della tariffa applicata all’utenza è possibile riconoscere una riduzione della parte variabile dovuta dalle attività economiche costrette alla chiusura. Così, ad esempio, se dal PEF risulta che i costi fissi sono il 60% ed i costi variabili il 40%, ed i mesi di chiusura sono tre, allora occorrerà riconoscere una riduzione della tariffa pari al 40% per 3/12.

Valgono anche in questo caso le considerazioni espresse con riferimento alle riduzioni di cui al punto 1.2. in merito alla facoltà per il Comune di prevedere ulteriori riduzioni.

5. Riduzioni facoltative per le utenze non domestiche

L'art. 2 della deliberazione n. 158 del 2020 si occupa delle agevolazioni tariffarie per le altre utenze non domestiche non soggette a sospensione obbligatoria per emergenza COVID-19.

In particolare il punto 2.1 prevede che per le utenze non domestiche - *riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'Allegato A) della deliberazione* - **ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea**, anche su base volontaria, delle proprie attività, l'ETC, ossia ATERSIR in Regione Emilia-Romagna, può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti. In tale ipotesi, il successivo punto 2.2 prevede che la riduzione sia riconosciuta solo «*in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19*».

La riduzione in questione è di difficile applicazione nei casi di sistemi di raccolta stradale, data l'impossibilità della dimostrazione documentale.

Nell'ipotesi di sistemi di misurazione puntuale, la riduzione in questione potrà essere implicitamente riconosciuta in presenza di svuotamenti eccedenti realizzati in misura inferiore rispetto a quelli del 2019, essendo in questo caso già metabolizzata in un numero inferiori di svuotamenti eccedenti addebitati.

Problemi si possono porre con riferimento alle **riduzioni collegate all'avvio autonomo a riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani, di cui all'art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013**. In tale ipotesi, il Comune, in accordo con ATERSIR, può disporre il mantenimento delle riduzioni già concesse nel 2019, anche in presenza di una documentata inferiore quantità di rifiuti avviati al riciclo, così come risultante dalla documentazione già ordinariamente presentata ai fini del riconoscimento delle riduzioni comunali.

6. Riduzioni facoltative per le utenze domestiche

Gli articoli 3 e 4 della deliberazione 158/2020 disciplinano ipotesi di riduzioni **facoltative** per le utenze domestiche disagiate.

La deliberazione dell'Autorità dà la possibilità di anticipare l'applicazione del *bonus* sociale che l'art. 57-*bis* del d.l. n. 124 del 2019, ha introdotto anche per il settore dei rifiuti, così come già avvenuto per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato, peraltro prevedendo che al bonus sociale rifiuti acceda chi è in possesso delle condizioni richieste per il riconoscimento dei *bonus* sociali relativi agli altri settori oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità.

L'anticipazione **facoltativa** del *bonus* sociale nel settore rifiuti, in attesa dell'attuazione delle previsioni di cui al citato art. 57-*bis*, comporta, che a differenza degli altri settori regolamenti,

l'onere sostenuto non sia a carico del sistema, ma debba essere finanziato con risorse proprie del bilancio comunale.

Circa la quantificazione del *bonus* la deliberazione dell'Autorità prevede che lo stesso debba essere quantificato dall'Ente territorialmente competente, ossia ATERSIR, in accordo con il Comune, fermo restando che lo stesso non potrà superare la quota variabile della tariffa rifiuti. Inoltre, al punto 3.2 è precisato che si tratta di una componente tariffaria compensativa *una tantum*, ed al punto 4.2 si precisa ulteriormente che, in caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

Il Comune, o il gestore in caso di tariffa corrispettiva, procede all'erogazione del *bonus* solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità previste dal punto 4.1 della Delibera².

Anche per le utenze domestiche è possibile riconoscere ulteriori riduzioni, anche queste finanziate dal bilancio comunale. In tale ipotesi, i punti 3.5 e 3.6 prevedono che le riduzioni devono essere concordate tra Atersir, in quanto Ente territorialmente competente, ed i Comuni.

Anche in questo caso occorre sottolineare che l'intervento di modifica del MTR prefigurato dal citato DCO 189/2020 di ARERA dovrebbe contemplare, qualora confermato dall'Autorità, la possibilità per ATERSIR, in accordo coi Comuni, di valorizzare per gli anni 2020 e 2021 una specifica voce di costo, compresa nei PEF del servizio rifiuti, volta alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate.

7. La decisione in merito alle riduzioni facoltative ed il rapporto Atersir-Comune

Si è visto che ARERA ammette, sulla base della legislazione vigente, ed in particolare per quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, la possibilità per il Comune di deliberare riduzioni ed esenzioni, da finanziarsi con risorse proprie del bilancio comunale, e ciò sia nell'ipotesi di Tari tributo che di tariffa corrispettiva.

A tal fine, considerando che al momento le riduzioni devono essere finanziate dal bilancio comunale e l'approssimarsi del termine ultimo per l'approvazione delle tariffe, si ritiene che le prescrizioni della deliberazione n. 158 del 2020, che rimandano all'accordo e/o approvazione

² 4.1 «[...] Il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari di cui al precedente comma 3.1 viene effettuato dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza su richiesta presentata entro l'anno 2020 dall'utente, che dichiara, ai sensi del d.P.R. 445/00, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, di cui al precedente comma 3.2, e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus».

da parte di Atersir delle agevolazioni facoltative, possano essere assolte mediante la trasmissione formale ad Atersir delle scelte operate dal Comune, applicando valori di riduzione che sono tacitamente approvate e condivise in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione. Le agevolazioni proposte dal Comune devono essere ricondotte alle fattispecie previste dalla deliberazione 158 e nel caso dell'agevolazione sociale di cui all'art. 3.3 devono essere esplicitate come quote *una tantum* inferiore alla quota variabile, declinate in funzione del numero di componenti del nucleo familiare. ATERSIR si riserva di comunicare con successiva nota le modalità operative di trasmissione dei dati in parola da parte del Comune.

8. La diffusione della decisione ARERA

L'art. 5, della deliberazione n. 158 del 2020, dispone che i Comuni, ed i gestori in caso di tariffa corrispettiva, *«provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base del presente provvedimento, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte per le utenze domestiche e non domestiche»*.

Si rammenta che l'art. 3.1, lett. s), della deliberazione ARERA n. 444/2019 dispone che *«eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell'Autorità e **deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell'Autorità**»*.

per Atersir

per ANCI Emilia-Romagna

F.to

F.to

Il Direttore

La Direttrice

Vito Belladonna

Denise Ricciardi